

Aggiornamento delle indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine ufficialmente esenti da Trichinella, l'esecuzione del piano di monitoraggio e la definizione del flusso informativo ai sensi del Reg. 2075/2005/UE.

Con delibera n. 217/2011 la Regione Emilia-Romagna ha approvato per la successiva applicazione il documento "Valutazione del rischio per Trichinella nei suini allevati in Regione Emilia-Romagna", demandando al Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali l'adozione degli atti necessari alla sua applicazione in particolare relativamente a:

- A. aggiornamento delle indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine esenti da Trichinella.
- B. aggiornamento delle indicazioni specifiche inerenti il piano di monitoraggio secondo lo schema di analisi da effettuare sui capi provenienti da aziende accreditate ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CE 2075/2005 come specificato nelle linee guida nazionali recepite con delibera regionale n. 1526 del 22 ottobre 2007 integrato secondo le indicazioni specifiche del documento "Valutazione del rischio per Trichinella"
- C. definizione di un corretto flusso informativo in Regione Emilia-Romagna anche tramite il Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna.

Prima di trattare il punti A, B e C si ritiene utile ribadire alcuni aspetti generali validi per tutte le aziende di allevamento di suini inerenti la prevenzione sull'ingresso e diffusione di malattie negli animali allevati.

Indicazioni generali inerenti requisiti di biosicurezza di allevamenti che detengono suini in condizione di stabulazione

Il Regolamento 2075/2005 stabilisce che le aziende candidate alla qualifica devono allevare i suini in "condizioni di stabulazione controllata", intendendo con ciò un sistema di allevamento nell'ambito del quale i suini sono sottoposti permanentemente a controllo da parte dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA) sia per quanto riguarda le condizioni di stabulazione, sia per l'alimentazione.

Come riportato nella delibera n 217/2011 l'analisi dei requisiti richiesti per l'accreditamento di aziende di suini come ufficialmente esenti da Trichinella, elencati nel Regolamento 2075/2005, indica che questi corrispondono ai requisiti igienico-sanitari per la produzione primaria di cui un'azienda che detiene suini in condizioni di stabulazione deve già essere in possesso nel rispetto cogente dei Regolamenti CE 852/2004, 1069/2009, 183/2005.

Alcuni aspetti previsti nel Reg. 2075/2005 per le aziende suine a stabulazione controllata, trattati al punto 5.6.2 dell'allegato alla citata Delibera, sono ritenuti non rilevanti ai fini della assegnazione della qualifica sanitaria, poiché lo studio ha dimostrato che per le aziende suine stabulate, collocate in aree del territorio regionale ad altezza inferiore a 400 metri s.l.m., la loro assenza non rappresenta un significativo fattore di rischio per la contaminazione da Trichinella.

Indicazioni per il rispetto di specifici requisiti di biosicurezza negli allevamenti suini: lotta ai roditori.

Relativamente al rispetto dei requisiti di biosicurezza si ritiene utile fornire chiarimenti specifici validi per tutti gli allevamenti suini, a prescindere dalla qualifica sanitaria, inerenti la prevenzione dell'introduzione e la diffusione in allevamento di agenti di malattie contagiose, con particolare attenzione alla lotta ai roditori.

- Il Reg 852/2004, allegato I – per i requisiti della produzione primaria prescrive che *“Gli operatori del settore alimentare che allevano animali devono evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi” e “prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti”*.
- Il DM 1 aprile 1997 - Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina all'allegato I, profilassi igienico sanitaria, specifica che *“è indispensabile procedere a regolari derattizzazioni”*.
- Il Reg 183/2005 - allegato III - BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI – prevede che *“Le aree di stoccaggio dei mangimi e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti.È posto in atto un sistema di controllo dei parassiti per impedirne l'accesso all'unità di produzione animale al fine di ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dei mangimi”*.

Pertanto, con riferimento specifico ai requisiti di biosicurezza da applicare nel rispetto dei precedenti paragrafi si chiarisce che la normativa vigente prevede che in tutti gli allevamenti stabulati debbano essere presenti:

1. una procedura di applicazione di un programma di lotta contro i parassiti, in particolare roditori, in modo da prevenire l'infestazione dei suini.
Viene conservata la documentazione relativa all'attuazione del programma per le verifiche di idoneità della procedura da parte della autorità competente
2. un'area larga 2 metri tutt'intorno ai reparti dove albergano i suini mantenuta libera da detriti o materiali che possano servire da rifugio per i roditori, coperta da ghiaia o con l'erba sfalcata.

Ove il requisito di cui al punto 2) non sia strutturalmente realizzabile, i Servizi Veterinari delle AUSL verificano che sussistano comunque le condizioni che garantiscono la congruità al requisito del Reg. 852/2004, allegato I sopra riportato e al Reg. 183/2005, allegato III.

Il mancato rispetto di tali requisiti riscontrato nell'ambito dei controlli ufficiali prevederà specifiche prescrizioni/sanzioni con riferimento alle norme sopra riportate.

Alla luce, anche, dei sopra riportati chiarimenti, il percorso di riconoscimento delle aziende come ufficialmente esenti da trichinella prevederà procedure differenziate a seconda del Comune in cui l'azienda è situata.

A. Indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine esenti da Trichinella

Ai fini del riconoscimento delle aziende suine esenti da trichinella, lo studio di valutazione del rischio approvato con delibera n 217/2011 suddivide il territorio della Regione Emilia-Romagna in due aree omogenee aventi la superficie al di sopra e al di sotto dei 400 metri slm. (tab. 1)

A.1 Aziende suine situate nell'area al di sotto dei 400 m slm

Secondo lo studio di valutazione, per le aziende suine registrate in Banca Dati Nazionale come stabulate e collocate in area al di sotto dei 400 m slm, i requisiti richiesti per l'accreditamento delle aziende elencati nel Regolamento 2075/2005 (Allegato IV, cap. I e II) corrispondono ai requisiti igienico-sanitari di cui un'azienda deve essere in possesso nel rispetto cogente dei regolamenti 852/2004, 1069/2009, 183/2005 e le normative specifiche che trattano gli aspetti di biosicurezza negli allevamenti suini.

I Servizi Veterinari competenti per territorio procedono quindi, con propria programmazione, al riconoscimento della qualifica sanitaria alle singole aziende attivando la procedura di accreditamento senza alcuna richiesta da parte dell'OSA. In via prioritaria sarà attuato il riconoscimento delle aziende da riproduzione.


Il Reg. 2075/2005 prevede che le aziende ufficialmente esenti da Trichinella possano introdurre suini solamente da aziende aventi la medesima qualifica.

Al momento del conferimento della qualifica, il rispetto di tale requisito sarà verificato da parte dei servizi veterinari competenti anche tramite la banca dati dell'anagrafe suina.

Qualora si riscontri che le aziende da cui provengono gli animali non siano ufficialmente esenti da Trichinella la qualifica non potrà essere assegnata fino a che tutti gli animali provenienti da allevamenti senza qualifica sanitaria non siano stati inviati al macello.

Il riconoscimento prevede l'inserimento della qualifica di azienda ufficialmente esente da Trichinella nel sito dell'anagrafe suina predisposto dal Ministero della Salute (<https://www.vetinfo.sanita.it/suini/home.pl>), nell'apposita sezione "qualifica sanitaria".

Opportuna comunicazione sarà trasmessa alle aziende interessate, specificando che, per il mantenimento della qualifica, è necessario introdurre suini solamente da allevamento ufficialmente esente da trichinella.



Per gli allevamenti di suini all'aperto e allevamenti familiari/autoconsumo non è prevista l'assegnazione della qualifica. Tali tipologie di allevamento non rappresentano, nel territorio regionale, un rischio concreto, ma, secondo lo studio di valutazione, il controllo sistematico di tali suini rientra nel monitoraggio finalizzato alla rilevazione continua del territorio.

A.2 Aziende suine situate nell'area al di sopra dei 400 mt slm

Per essere accreditati gli allevamenti collocati nel territorio al di sopra dei 400 m slm, devono possedere tutti i requisiti enunciati all'allegato IV, cap I e II del Regolamento 2075/2005.

Per l'accreditamento di allevamenti in condizioni di stabulazione controllata situati in territorio diverso dai comuni elencati in Tabella 1 allegata (comuni con altitudine >400 m slm) pertanto si adotta integralmente la procedura indicata nella determina n. 133/2008.

I servizi veterinari, ricevuta richiesta da parte dell'OSA, attuano un controllo con l'ausilio della check list allegata alla determina prima della assegnazione della qualifica all'allevamento.

Il riconoscimento prevede l'inserimento della qualifica di azienda ufficialmente esente da Trichinella nel sito dell'anagrafe suina predisposto dal Ministero della Salute (<https://www.vetinfo.sanita.it/suini/home.pl>), nell'apposita sezione "qualifica sanitaria".

A.3 Mantenimento della Qualifica Sanitaria

Programmazione dei controlli

Il Servizio Veterinario della AUSL, fatte salve specifiche richieste da parte degli OSA, verifica i requisiti di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli secondo la programmazione annuale delle attività e verifica il mantenimento dei requisiti per l'assegnazione della qualifica sopra riportati.

Nelle aziende con qualifica la frequenza dei controlli inerenti la provenienza dei suini introdotti dovrà essere almeno annuale. Il rispetto dei requisiti di biosicurezza e del piano di monitoraggio di cui al successivo punto B sarà attuata secondo criteri di rischio individuati nella programmazione delle attività delle ASL.

Introduzione di capi da altri allevamenti

Le aziende ufficialmente esenti da Trichinella possono introdurre suini solamente da aziende aventi la medesima qualifica. Il rispetto di tale requisito sarà verificato da parte dei servizi veterinari competenti anche tramite la banca dati dell'anagrafe suina.

Come previsto all'art 11 del Reg. 2075/2005, per introdurre in azienda riconosciuta animali provenienti da azienda non riconosciuta ufficialmente esente da Trichinella, mantenendo la qualifica sanitaria, potranno essere utilizzati metodi analitici sierologici convalidati dal laboratorio comunitario di riferimento presso l'Istituto Superiore della Sanità di Roma. In questo caso l'allevatore effettua un campionamento di tutti i suini introdotti avvalendosi del veterinario aziendale individuato ai sensi del DM 1 aprile 1997 ed invia i campioni per il controllo sierologico presso la sezione IZS competente per territorio. L'esito della analisi è comunicato dall'IZS anche al Servizio veterinario della ASL per il mantenimento della qualifica.

B. indicazioni inerenti il piano di monitoraggio

Le linee guida nazionali recepite con delibera regionale n. 1526 del 22 ottobre 2007 riportano lo schema di analisi da effettuare sui capi provenienti da aziende accreditate ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CE 2075/2005.

Tale programma di monitoraggio prevede il controllo analitico al macello dei suini domestici provenienti da aziende riconosciute esenti da Trichinella, secondo il seguente schema:

- Il controllo sistematico di tutte le scrofe e i verri
- Il controllo a campione del 10% di ogni partita di suini da ingrasso proveniente da azienda dichiarata esente da Trichinella

Viene invece effettuato il controllo sistematico di tutti i suini provenienti da azienda non dichiarata esente da Trichinella, fra i quali sono compresi tutti i suini allevati all'aperto (non stabulato o semibrado) e i capi di allevamenti familiari macellati per autoconsumo (MUF).

Il controllo analitico si effettua mediante esame per digestione, secondo uno dei metodi di cui all'allegato I, capitoli I e II del citato regolamento.

Per facilitare la corretta attuazione del piano di monitoraggio, i detentori degli allevamenti esenti da trichinella, sono tenuti a indicare sul modello 4 anche la categoria (verro, scrofa, grasso, magrone) dei suini inviati al macello.

La corretta attuazione del piano di monitoraggio consentirà di avere a disposizione dati utili all'aggiornamento dello studio di Valutazione del rischio regionale.

C. Definizione del flusso informativo

La disponibilità di dati aggiornati sulle attività di ispezione, verifica e controllo sui diversi aspetti inerenti il patrimonio suino, la biosicurezza degli allevamenti, la macellazione, l'attività analitica e la diffusione della Trichinella nei suini domestici, nei solipedi e nella fauna selvatica è condizione necessaria perché possano essere raccolti ed inviati annualmente alla Commissione Europea le informazioni sulla Trichinella previste dall'Allegato IV della Dir. 2003/99/CE e dall'Allegato IV, Capitolo II, lettera D del Reg. CE 2075/2005.

A livello locale gli stessi dati permettono anche di poter gestire la problematica attraverso procedure basate sulla valutazione del rischio.

In particolare secondo le linee guida nazionali recepite con delibera 1526/2007 per il mantenimento della qualifica gli allevamenti devono anche:

1. garantire l'inserimento in BDN di tutte le informazioni relative al censimento aziendale, aggiornato annualmente
2. registrare le informazioni relative a tutte le movimentazioni con le modalità previste dalla normativa vigente
3. conservare i referti inerenti l'esito dei controlli attuati sugli animali avviati al macello nel rispetto del piano di monitoraggio di cui al precedente punto B.
4. conservare i referti di eventuali controlli sierologici effettuati sugli animali introdotti

I punti 1 e 2 sono resi obbligatori per tutti gli allevamenti suini in applicazione al Dlvo 200/2010. In aggiunta a tali obblighi, i detentori degli allevamenti esenti da trichinella, sono tenuti a indicare sul modello 4 anche la categoria (verro, scrofa, grasso, magrone) dei suini inviati al macello.

In merito al punto 3 si precisa che:

- l'applicazione del Reg 853/2004, sezione III allegato B – Informazioni sulla catena alimentare - prevede che l'allevatore comunichi al macello, fra le altre informazioni, anche lo stato sanitario dell'azienda di provenienza. Pertanto in tale documento sarà riportata la qualifica dell'allevamento ai fini del piano di monitoraggio. Tale requisito sarà verificabile dai Veterinari ufficiali presso i macelli sulla BDN.
- nelle linee guida per l'applicazione uniforme e armonizzata sul territorio nazionale del Reg.CE 2075/2005, recepita con delibera di Giunta Regionale n.1526/2007 nel Capitolo I è stabilito che il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione al quale pervengono suini provenienti da aziende riconosciute esenti da Trichinella è tenuto a fornire certificazione sugli esiti della visita post-mortem e dell'esame trichinoscopico, nonché delle categorie di suini esaminati e delle metodiche utilizzate per l'analisi.
- Il riscontro di Trichinella è oggetto di denuncia da parte della AC e vige l'obbligo del controllo sistematico sulle carcasse macellate, ovvero del rispetto del piano di monitoraggio previsto dalle linee guida di applicazione del Reg. 2075/2005.

Pertanto, l'eventuale mancato riscontro presso l'allevamento della documentazione di cui al punto 3 sarà oggetto di segnalazione al macello di destinazione degli animali e alla ASL competente con richiesta di invio delle pertinenti informazioni inerenti i controlli attuati sulle partite di suini inviate, ma la qualifica all'allevamento sarà conservata.

Per uniformare le modalità di trasmissione dei dati dal macello all'allevamento, è stato elaborato il modello T1(allegato) che contiene tutte le informazioni richieste anche ai fini della rendicontazione annuale. Il modello T1 prevede la possibilità di trasmettere le informazioni sugli esami trichinoscopico in modo cumulativo all'allevamento di provenienza, in tal modo in caso di esiti costantemente favorevoli, può essere compilato ed inviato con scadenze temporali concordate.

Si rende noto che la Regione, per rispondere alle esigenze informative del Ministero e della Commissione Europea, utilizza le seguenti fonti di dati:

- Dati sui casi umani e esiti indagini epidemiologiche: denunce di malattie infettive e dati delle Schede di dimissioni ospedaliere (SDO) pervenute al Servizio Sanità Pubblica regionale
- Dati sulla consistenza dell'allevamento suino e relative qualifiche sanitarie: Anagrafe Suina Nazionale (<https://www.vetinfo.sanita.it/suini/home.pl>)
- Dati sulle macellazioni, sugli esiti degli esami trichinoscopici, sugli esiti delle ispezioni negli stabilimenti e negli allevamenti: questionario standardizzato, aggiornato annualmente, inviato ai Servizi Veterinari delle Aziende USL
- Dati del piano di monitoraggio della fauna selvatica: Banca Dati dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
- Dati sui casi animali e esiti indagini epidemiologiche: indagini epidemiologiche pervenute al Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale.

La Regione si avvale del reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna per la raccolta, analisi ed elaborazione dei dati derivanti dall'applicazione del Reg.CE 2075/2005 sul territorio regionale.

Tabella 1. Elenco dei comuni della Regione Emilia-Romagna situati al di sotto dei 400 metri sul livello del mare

Codistat num	Denominazione (italiano/tedesco)	Altitudine del centro (municipio) in metri	Superficie territoriale totale (kmq)	Sigla provincia	cod_naz ASL
33001	Agazzano	187	35,9	PC	I101
33002	Alseno	81	55,5	PC	I101
33003	Besenzone	48	23,9	PC	I101
33006	Borgonovo Val Tidone	114	51,7	PC	I101
33007	Cadeo	65	38,6	PC	I101
33008	Calendasco	55	37,3	PC	I101
33010	Caorso	42	41	PC	I101
33011	Carpaneto Piacentino	114	63,2	PC	I101
33012	Castell'Arquato	224	52,2	PC	I101
33013	Castel San Giovanni	74	44,7	PC	I101
33014	Castelvetro Piacentino	39	35,1	PC	I101
33018	Cortemaggiore	52	36,8	PC	I101
33021	Fiorenzuola d'Arda	80	59,7	PC	I101
33022	Gazzola	139	44,1	PC	I101
33023	Gossolengo	86	31,5	PC	I101
33024	Gragnano Trebbiense	82	34,6	PC	I101
33027	Monticelli d'Ongina	40	46,4	PC	I101
33032	Piacenza	61	118,5	PC	I101
33035	Podenzano	118	44,6	PC	I101
33036	Ponte dell'Olio	216	44	PC	I101
33037	Pontenure	65	33,8	PC	I101
33038	Rivergaro	140	43,8	PC	I101
33039	Rottofreno	65	34,5	PC	I101
33040	San Giorgio Piacentino	103	49,1	PC	I101
33041	San Pietro in Cerro	44	27,5	PC	I101
33042	Sarmato	74	27	PC	I101
33045	Vigolzone	165	42,4	PC	I101
33046	Villanova sull'Arda	42	36,5	PC	I101
33048	Ziano Piacentino	220	32,9	PC	I101
34007	Busseto	40	76,4	PR	I102
34009	Collecchio	112	58,8	PR	I102
34010	Colorno	29	48,7	PR	I102
34013	Felino	185	38,3	PR	I102
34014	Fidenza	75	95,2	PR	I102
34015	Fontanellato	45	53,9	PR	I102
34016	Fontevivo	53	25,9	PR	I102
34017	Fornovo di Taro	158	57,7	PR	I102
34019	Lesignano de' Bagni	252	47,5	PR	I102
34020	Medesano	136	88,8	PR	I102
34021	Mezzani	27	28,7	PR	I102
34023	Montechiarugolo	128	48	PR	I102
34025	Noceto	76	79,6	PR	I102
34027	Parma	57	260,8	PR	I102
34029	Polesine Parmense	36	25	PR	I102
34030	Roccabianca	32	40,2	PR	I102
34031	Sala Baganza	162	30,9	PR	I102
34032	Salsomaggiore Terme	157	81,7	PR	I102
34033	San Secondo Parmense	38	38,2	PR	I102

34034	Sissa	32	42,9	PR	I102
34036	Soragna	47	45,4	PR	I102
34037	Sorbolo	34	39,6	PR	I102
34041	Torrile	32	37,3	PR	I102
34042	Traversetolo	176	54,6	PR	I102
34043	Trecasali	33	29,1	PR	I102
34048	Zibello	35	23,5	PR	I102
35001	Albinea	166	44	RE	I103
35002	Bagnolo in Piano	32	26,7	RE	I103
35004	Bibbiano	121	28	RE	I103
35005	Boretto	23	19,2	RE	I103
35006	Brescello	24	24,5	RE	I103
35008	Cadelbosco di Sopra	33	44,2	RE	I103
35009	Campagnola Emilia	22	24,7	RE	I103
35010	Campegine	34	22,2	RE	I103
35012	Casalgrande	97	37,7	RE	I103
35014	Castellarano	149	57,5	RE	I103
35015	Castelnovo di Sotto	27	34,6	RE	I103
35017	Cavriago	78	17	RE	I103
35020	Correggio	31	77,8	RE	I103
35021	Fabbrico	25	23	RE	I103
35022	Gattatico	40	42,4	RE	I103
35023	Gualtieri	22	36,1	RE	I103
35024	Guastalla	25	52,6	RE	I103
35026	Luzzara	22	39,2	RE	I103
35027	Montecchio Emilia	99	24,7	RE	I103
35028	Novellara	24	58,2	RE	I103
35029	Poviglio	29	43,7	RE	I103
35030	Quattro Castella	161	46,1	RE	I103
35032	Reggiolo	20	43	RE	I103
35033	Reggio nell'Emilia	58	231,6	RE	I103
35034	Rio Saliceto	24	22,6	RE	I103
35035	Rolo	21	14	RE	I103
35036	Rubiera	53	25,3	RE	I103
35037	San Martino in Rio	36	22,7	RE	I103
35038	San Polo d'Enza	166	32,6	RE	I103
35039	Sant'Ilario d'Enza	59	20,2	RE	I103
35040	Scandiano	95	49,8	RE	I103
35043	Vezzano sul Crostolo	162	37,6	RE	I103
36001	Bastiglia	27	10,5	MO	I104
36002	Bomporto	25	38,6	MO	I104
36003	Campogalliano	43	35,2	MO	I104
36004	Camposanto	21	22,5	MO	I104
36005	Carpi	26	131,1	MO	I104
36006	Castelfranco Emilia	42	101,3	MO	I104
36007	Castelnuovo Rangone	76	22,4	MO	I104
36008	Castelvetro di Modena	152	49,5	MO	I104
36009	Cavezzo	24	26,8	MO	I104
36010	Concordia sulla Secchia	22	41,2	MO	I104
36012	Finale Emilia	15	104,4	MO	I104
36013	Fiorano Modenese	115	26,3	MO	I104
36015	Formigine	82	46,8	MO	I104
36019	Maranello	137	32,7	MO	I104

36021	Medolla	22	26,8	MO	I104
36022	Mirandola	18	137	MO	I104
36023	Modena	34	183,2	MO	I104
36027	Nonantola	24	54,8	MO	I104
36028	Novi di Modena	21	51,7	MO	I104
36034	Ravarino	23	28,4	MO	I104
36036	San Cesario sul Panaro	54	27,2	MO	I104
36037	San Felice sul Panaro	19	51,5	MO	I104
36038	San Possidonio	20	17	MO	I104
36039	San Prospero	22	34,4	MO	I104
36040	Sassuolo	121	38,6	MO	I104
36041	Savignano sul Panaro	102	25,2	MO	I104
36044	Soliera	28	50,9	MO	I104
36045	Spilamberto	69	29,2	MO	I104
36046	Vignola	125	22,7	MO	I104
37001	Anzola dell'Emilia	38	36,6	BO	I208
37002	Argelato	25	35,2	BO	I208
37003	Baricella	11	45,6	BO	I208
37004	Bazzano	93	14	BO	I208
37005	Bentivoglio	19	51	BO	I208
37006	Bologna	54	140,7	BO	I208
37007	Borgo Tossignano	102	29,1	BO	I106
37008	Budrio	25	120,1	BO	I208
37009	Calderara di Reno	30	41,3	BO	I208
37011	Casalecchio di Reno	61	17,4	BO	I208
37012	Casalfiumanese	125	82	BO	I106
37016	Castel Guelfo di Bologna	32	28,6	BO	I106
37017	Castello d'Argile	23	29,1	BO	I208
37018	Castello di Serravalle	182	39,2	BO	I208
37019	Castel Maggiore	29	30,9	BO	I208
37020	Castel San Pietro Terme	75	148,5	BO	I106
37021	Castenaso	42	35,7	BO	I208
37023	Crespellano	64	37,5	BO	I208
37024	Crevalcore	20	102,6	BO	I208
37025	Dozza	190	24,2	BO	I106
37026	Fontanelice	165	36,6	BO	I106
37028	Galliera	14	37,2	BO	I208
37030	Granarolo dell'Emilia	28	34,4	BO	I208
37032	Imola	47	205	BO	I106
37035	Malalbergo	12	53,8	BO	I208
37037	Medicina	25	159,1	BO	I106
37038	Minerbio	16	43,1	BO	I208
37039	Molinella	8	128	BO	I208
37042	Monte San Pietro	112	74,7	BO	I208
37043	Monteveglia	114	32,6	BO	I208
37045	Mordano	21	21,5	BO	I106
37046	Ozzano dell'Emilia	66	64,9	BO	I208
37047	Pianoro	200	107,1	BO	I208
37048	Pieve di Cento	18	15,9	BO	I208
37050	Sala Bolognese	25	45,2	BO	I208
37052	San Giorgio di Piano	21	30,5	BO	I208
37053	San Giovanni in Persiceto	21	114,4	BO	I208
37054	San Lazzaro di Savena	62	44,7	BO	I208

37055	San Pietro in Casale	17	65,8	BO	I208
37056	Sant'Agata Bolognese	21	34,8	BO	I208
37057	Sasso Marconi	128	96,5	BO	I208
37060	Zola Predosa	74	37,8	BO	I208
38001	Argenta	4	311,1	FE	I109
38002	Berra	2	68,7	FE	I109
38003	Bondeno	11	175,2	FE	I109
38004	Cento	15	64,8	FE	I109
38005	Codigoro	3	169,9	FE	I109
38006	Comacchio	0	283,8	FE	I109
38007	Copparo	5	157	FE	I109
38008	Ferrara	9	404,4	FE	I109
38009	Formignana	3	22,4	FE	I109
38010	Jolanda di Savoia	1	108	FE	I109
38011	Lagosanto	0	34,3	FE	I109
38012	Masi Torello	3	23	FE	I109
38013	Massa Fiscaglia	2	57,9	FE	I109
38014	Mesola	1	84,3	FE	I109
38015	Migliarino	3	35,4	FE	I109
38016	Mirabello	14	16,1	FE	I109
38017	Ostellato	2	173,7	FE	I109
38018	Poggio Renatico	10	79,8	FE	I109
38019	Portomaggiore	3	126,4	FE	I109
38020	Ro	5	43,1	FE	I109
38021	Sant'Agostino	19	35,2	FE	I109
38022	Vigarano Mainarda	10	42,3	FE	I109
38023	Voghiera	7	40,6	FE	I109
38024	Tresigallo	1	20,8	FE	I109
38025	Goro	1	31,4	FE	I109
38026	Migliaro	2	22,5	FE	I109
39001	Alfonsine	6	106,7	RA	I110
39002	Bagnacavallo	11	79,5	RA	I110
39003	Bagnara di Romagna	22	10	RA	I110
39006	Castel Bolognese	42	32,3	RA	I110
39007	Cervia	5	82,2	RA	I110
39008	Conselice	6	60,3	RA	I110
39009	Cotignola	19	35	RA	I110
39010	Faenza	35	215,7	RA	I110
39011	Fusignano	9	24,6	RA	I110
39012	Lugo	12	116,9	RA	I110
39013	Massa Lombarda	13	37,2	RA	I110
39014	Ravenna	4	652,9	RA	I110
39015	Riolo Terme	98	44,6	RA	I110
39016	Russi	13	46,1	RA	I110
39017	Sant'Agata sul Santerno	14	9,5	RA	I110
39018	Solarolo	25	26,3	RA	I110
40003	Bertinoro	254	56,9	FC	I111
40004	Borghi	264	30,1	FC	I112
40005	Castrocaro Terme e Terra del Sole	68	38,9	FC	I111
40007	Cesena	44	249,5	FC	I112
40008	Cesenatico	2	45,1	FC	I112
40011	Dovadola	140	38,8	FC	I111
40012	Forlì	34	228,2	FC	I111

40013	Forlimpopoli	30	24,5	FC	I111
40015	Gambettola	31	7,6	FC	I112
40016	Gatteo	20	14,2	FC	I112
40018	Longiano	179	23,6	FC	I112
40019	Meldola	58	78,8	FC	I111
40020	Mercato Saraceno	134	99,8	FC	I112
40028	Montiano	159	9,3	FC	I112
40032	Predappio	133	91,6	FC	I111
40037	Roncofreddo	314	51,7	FC	I112
40041	San Mauro Pascoli	21	17,4	FC	I112
40045	Savignano sul Rubicone	32	23,2	FC	I112
40046	Sogliano al Rubicone	379	93,4	FC	I112
99001	Bellaria-Igea Marina	3	18,3	RN	I113
99002	Cattolica	12	6	RN	I113
99003	Coriano	102	46,8	RN	I113
99004	Gemmano	404	19,2	RN	I113
99005	Misano Adriatico	3	22,4	RN	I113
99006	Mondaino	400	19,8	RN	I113
99007	Monte Colombo	328	11,9	RN	I113
99008	Montefiore Conca	385	22,4	RN	I113
99009	Montegrolfo	290	6,8	RN	I113
99010	Montescudo	386	19,9	RN	I113
99011	Morciano di Romagna	83	5,5	RN	I113
99012	Poggio Berni	155	11,8	RN	I113
99013	Riccione	12	17,1	RN	I113
99014	Rimini	5	134,5	RN	I113
99015	Saludecio	343	34	RN	I113
99016	San Clemente	179	20,7	RN	I113
99017	San Giovanni in Marignano	29	21,2	RN	I113
99018	Santarcangelo di Romagna	42	45,1	RN	I113
99019	Torriana	337	23,1	RN	I113
99020	Verucchio	300	27	RN	I113

Modello T1 – Comunicazione esiti esami trichinoscopici ad azienda esente da Trichinella

AUSL _____

Si Attesta che presso il Laboratorio designato dello stabilimento di macellazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____ **Approval Number** _____

sono state esaminate per la ricerca di Trichinella le seguenti partite di animali provenienti dall'azienda:

Codice BDN: _____ **Ragione Sociale allevamento** _____

Data macellazione	Categoria¹ animali macellati	N.ro Mod.4	Num capi macellati	Num. capi esaminati	Num. capi positivi	Data esame	tecnica analisi²
Totale							

¹**Categoria:** Verro, Scrofa, Magrone, Grasso

²**Tecnica:** Agitatore magnetico, Trichomatic

Data,

il Veterinario Ufficiale